Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SANTA MARGHERITA LIGURE

Prot. n. 10961 /Tecnica *16038 Santa Margherita Ligure* *07 Dicembre 2004*
P.D.C.: 1° M.llo Np. TALARICO – Tel. 0185-287029

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 196 / 2004 in data 07.12.2004 – Approvazione del Nuovo Regolamento relativo alla circolazione stradale all'interno del porto di Chiavari.-

Per opportuna conoscenza e norma, si invia, in allegato, copia dell' Ordinanza indicata in oggetto.

Il Comune di Chiavari , in qualità di Concessionario, è onerato dell'installazione e manutenzione della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, previsti dal Codice della Strada, ai sensi della presente Ordinanza.

IL CAPO SEZIONE TECNICA
1° Maresciallo Np. Mario TALARICO

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

PROCURA DELLA REPUBBLICA
16043 – CHIAVARI

PREFETTURA
16100 – GENOVA

CAPITANERIA DI PORTO
16100 – GENOVA

UFFICIO LOCALE MARITTIMO
16034 – PORTOFINO
16035 – RAPALLO
16043 – CHIAVARI
16033 – LAVAGNA
16039 – SESTRI LEVANTE
16037 – RIVA TRIGOSO

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI
16043 – CHIAVARI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
16043 – CHIAVARI

COMANDO GUARDIA DI FINANZA
16043 – CHIAVARI

COMMISSARIATO DI P.S.
16043 – CHIAVARI

COMUNE
16043 – CHIAVARI

DIREZIONE PORTO TURISTICO
16043 – CHIAVARI

PER ESTENSIONE DI COPIA IN SEDE

- *SEZIONE CONTENZIOSO*
- *SEZIONE OPERATIVA*
- *ALBO*
- *RACCOLTA ORDINANZE*

310
09/12/04

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE

ORDINANZA N. 196 / 2004

Il Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 125/ 2003 emanata in data 19.08.2003, relativa alla disciplina della viabilità nel porto di Chiavari;

VISTE Le nuove proposte formulate dall'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari con foglio prot. n. 1895 in data 15.11.2004

CONSIDERATA la necessità di emanare nuove disposizioni concernenti la disciplina della circolazione stradale all'interno del porto di Chiavari , aperta all'uso pubblico

VISTI gli articoli 16, 68 , 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima);

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 in data 30.04.1992 approvazione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il punto 7 dell'art. 6 concernente la potestà conferita al Capo del Circondario Marittimo di emanare Ordinanze per regolamentare la circolazione veicolare nelle aree portuali;

VISTO il D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il Decreto Legislativo n. 340 in data 10.03.1993 recante Modifiche al Nuovo Codice della Strada, in particolare l'art. 12 (espletamento del servizio di Polizia Stradale);

CONSIDERATO che le aree portuali ai fini della classificazione di cui all'art. 2 del Nuovo Codice della Strada hanno caratteristiche che le ricomprendono nella definizione di cui al punto 3 lett. f) "strade locali;

RITENUTO opportuno, nelle more della emanazione del provvedimento di destinazione d'uso delle varie aree portuali, da concepirsi d'intesa tra l'Amministrazione Comunale, in qualità di Concessionario dell'approdo turistico e l'Autorità Marittima, apportare alcune modifiche alla disciplina della viabilità portuale del porto di Chiavari;

ORDINA

ART. 1

È approvato il Nuovo Regolamento relativo alla Circolazione stradale all'interno del porto di Chiavari nel testo allegato alla presente Ordinanza. Esso entra in vigore a far data dal 15 DICEMBRE 2004

ART. 2

L'Ordinanza n. 125/2003 emanata da quest'Ufficio in data 19.08.2003 , citata in premessa, è abrogata con l'entrata in vigore della presente Ordinanza.

ART. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

ART. 4

I Contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e/o più grave reato o illecito, saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada e, relativamente alla violazione del divieto di accesso in porto, ai sensi dell'art. 1174 – 1° comma – del Codice della Navigazione.
Qualunque fatto dal quale conseguano limitazioni anche temporanee o parziali alla operatività portuale, sarà sanzionato in forza delle disposizioni del Codice della Navigazione.

Santa Margherita Ligure, 07.12.2004

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V.(CP) Gregorio de Falco

L'ORIGINALE E' STATA FIRMATA DAL
CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

IL NOSTROMO
Primo Maresciallo Np. Mario TALARICO

Nuovo Regolamento relativo alla circolazione Stradale all'interno del porto di Chiavari

ART. 1

DEFINIZIONE DI AREA PORTUALE.

E' considerata area portuale tutta la zona così come si presenta chiusa e delimitata da reti, muri dei box, cancelli e sbarre mobili di accesso.

ART. 2

ACCESSO SOSTA E FERMATA NELLE AREE PORTUALI

1 - ACCESSO LATO PONENTE

a) divieto di transito eccetto autorizzati;

b) divieto di segnalazione acustiche;

c) divieto di transito agli acceleratori di velocità;

d) divieto di transito per i veicoli aventi una altezza superiore a 2,80 metri;

l' accesso è interdetto da barriere mobili, comandate automaticamente tramite appositi lettori di tessere magnetiche, ovvero dagli uffici della Direzione del porto.

2 - ACCESSO LATO LEVANTE

a) dare la precedenza per i veicoli in uscita dal porto all' intersezione con largo Ravenna;

b) divieto di fermata davanti ai cancelli di accesso al porto e alle zone "E" ed "F";

c) l' accesso è interdetto da cancelli chiusi apribili solamente da personale incaricato, ed è consentito solamente ai mezzi di soccorso e a quelli autorizzati.

3 - PONTILI

a) divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi di servizio.

4 - BANCHINA LATO PONENTE

a) nel tratto tra l' intersezione con la banchina lato monte e il pontile n° 4 sono istituiti n° 13 stalli di sosta a spina per autovetture, n° 13 stalli di sosta riservati ai motocicli, regolamentati, sosta consentita 72 ore;

b) istituito n° 2 stalli di sosta, regolamentato 15 minuti con disco orario nei pressi della direzione del porto;

c) obbligo di fermarsi e dare precedenza (stop) all'intersezione con la banchina lato monte e la rampa di accesso lato ponente;

segue

d) divieto di fermata lungo il ciglio di banchina per una profondità minima di 2 metri;

e) senso unico alternato;

f) divieto di sosta per autocarri, autocaravan e caravan;

g) nel tratto compreso tra il pontile n° 4 e l'albero dei segnali è istituita un'area di sosta non sorvegliata riservata agli autorizzati (Zona B) e n° 8 stalli di sosta riservati ai motocicli, regolamentati, sosta consentita 72 ore;

h) dalla torre di controllo alla testata del molo di sottoflutto divieto di fermata con rimozione forzata (area di manovra);

i) sul molo di sottoflutto adiacente alla torre di controllo istituiti n° 6 stalli di sosta riservati ai veicoli in uso alla Direzione del porto con orario 00–24.

5 - BANCHINA LATO MONTE

a) fermarsi e dare la precedenza (stop) all' intersezione con la banchina lato ponente e la rampa di accesso lato ponente;

b) istituiti n° 2 stalli di sosta riservati invalidi in fregio ai box n. 2 e 36;

c) istituito n° 1 stallo di sosta riservato al carico e scarico merci max 15 minuti con orario 08-13 / 15-19 in fregio al box n° 18;

d) istituiti n° 2 stalli di sosta riservati alla Croce Rossa Italiana in fregio al box n° 7, con orario 00-24;

e) istituiti n° 5 stalli di sosta riservati alla Capitaneria di Porto in fregio ai box n° 13, 14 e 15 con orario 00-24;

f) istituiti n° 50 stalli di sosta a pettine per autovetture regolamentati, sosta consentita 72 ore;

g) istituiti n° 4 stalli di sosta riservati ai motocicli, regolamentati, sosta consentita 72 ore in fregio al box n° 36;

h) divieto di fermata lungo il ciglio della banchina per una profondità minima di 2 metri;

i) divieto di sosta per autocarri, autocaravan e caravan;

j) doppio senso di circolazione;

segue

d) divieto di fermata lungo il ciglio di banchina per una profondità minima di 2 metri;

e) senso unico alternato;

f) divieto di sosta per autocarri, autocaravan e caravan;

g) nel tratto compreso tra il pontile n° 4 e l'albero dei segnali è istituita un'area di sosta non sorvegliata riservata agli autorizzati (Zona B) e n° 8 stalli di sosta riservati ai motocicli, regolamentati, sosta consentita 72 ore;

h) dalla torre di controllo alla testata del molo di sottoflutto divieto di fermata con rimozione forzata (area di manovra);

i) sul molo di sottoflutto adiacente alla torre di controllo istituiti n° 6 stalli di sosta riservati ai veicoli in uso alla Direzione del porto con orario 00–24.

5 - BANCHINA LATO MONTE

a) fermarsi e dare la precedenza (stop) all' intersezione con la banchina lato ponente e la rampa di accesso lato ponente;

b) istituiti n° 2 stalli di sosta riservati invalidi in fregio ai box n. 2 e 36;

c) istituito n° 1 stallo di sosta riservato al carico e scarico merci max 15 minuti con orario 08-13 / 15-19 in fregio al box n° 18;

d) istituiti n° 2 stalli di sosta riservati alla Croce Rossa Italiana in fregio al box n° 7, con orario 00-24;

e) istituiti n° 5 stalli di sosta riservati alla Capitaneria di Porto in fregio ai box n° 13, 14 e 15 con orario 00-24;

f) istituiti n° 50 stalli di sosta a pettine per autovetture regolamentati, sosta consentita 72 ore;

g) istituiti n° 4 stalli di sosta riservati ai motocicli, regolamentati, sosta consentita 72 ore in fregio al box n° 36;

h) divieto di fermata lungo il ciglio della banchina per una profondità minima di 2 metri;

i) divieto di sosta per autocarri, autocaravan e caravan;

j) doppio senso di circolazione;

segue

c) VELOCITA'

All'interno delle aree portuali non dovrà essere superata la velocità di 30 (Trenta) chilometri orari.

d) CIGLIO BANCHINA

Esclusivamente ai fini del presente provvedimento, è vietata la circolazione , la sosta e la fermata nelle aree portuali ad una distanza inferiore a mt. 2 (due) dal ciglio di banchina, destinato esclusivamente ad operazioni tecnico nautiche e portuali.

e) NORME PER I MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO UNITA'

durante l'utilizzo dei mezzi per lo svolgimento di operazioni di alaggio, e trasporto di unità nelle aree portuali, le Ditte e Società addette, devono, con proprio personale, provvedere a delimitare la zona interessata, con apposita recinzione e far in modo che i veicoli che eventualmente sopraggiungano siano temporaneamente fermati o deviati, al fine di arrecare pericolo e danni.

ART. 4

Il Comune di Chiavari , in qualità di concessionario, è onerato dell' installazione e della manutenzione, in perfetto stato di efficienza, in tutta l'area portuale dei cartelli stradali monitori e della segnaletica orizzontale e verticale necessaria secondo le presenti disposizioni, a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento, riportando sul retro dei cartelli gli estremi di questa Ordinanza.

Santa Margherita Ligure, 07.12.2004

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V.(CP) Gregorio de Falco

L'ORIGINALE E' STATA FIRMATA DAL
CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

IL NOSTROMO
Primo Maresciallo Np. Mario TALARICO